



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia

ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE LAVASTOVIGLIE



www.bo.camcom.it



CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA

Camera dell'Economia



ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE LAVASTOVIGLIE





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. LEGGE 29 maggio 1982 N. 308 “Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi”, art. 23 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154)
2. D.P.R. 12 agosto 1982 N. 783 “Attuazione della direttiva n. 79/530/CEE relativa all’informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1982, n. 299)
3. D.P.R. 9 marzo 1998 N. 107 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1998, n. 89)
4. D.M. 10 novembre 1999 “Modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269)
5. Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica” (Pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237)
6. Dir. 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 “Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” (Pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, con esclusione degli apparecchi alimentabili anche da altre fonti energetiche.


COSA DEVE FARE IL FABBRICANTE?

- Fornire al distributore le etichette in italiano da apporre su ciascun apparecchio
- Allegare la scheda in italiano a tutti gli opuscoli, cataloghi o materiale informativo
- Predisporre e tenere a disposizione per cinque anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare la documentazione tecnica a supporto dei consumi dichiarati
- Il fabbricante è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta e nella scheda

OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE

- Apporre l’etichetta in modo visibile sulla parte superiore o anteriore degli apparecchi esposti al pubblico
- Rendere disponibili a richiesta dei consumatori le schede in italiano

CONTENUTO DELL’ETICHETTA



- ← Marchio del fabbricante e modello
- ← Classe di efficienza energetica ed eventualmente marchio ecologico comunitario (fiore)
- ← Consumo di energia in kWh/anno per il ciclo normale di lavaggio in acqua fredda
- ← Classe di efficacia di lavaggio
- ← Classe di efficacia di asciugatura
- ← Capacità in termini di numero di coperti. Consumo di acqua nel ciclo normale di lavaggio
- ← Rumorosità in tutte le fasi di lavaggio del ciclo normale

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Le classi di efficienza energetica sono individuate dall'indice di efficienza energetica (rapporto tra i consumi di un apparecchio dato e i consumi standard per quella tipologia di apparecchi):

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA	INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA E_f
A	$E_f < 0,64$
B	$0,64 \leq E_f < 0,76$
C	$0,76 \leq E_f < 0,88$
D	$0,88 \leq E_f < 1$
E	$1 \leq E_f < 1,12$
F	$1,12 \leq E_f < 1,24$
G	$E_f \geq 1,24$

Gli apparecchi delle classi A - D consumano meno rispetto ai consumi standard mentre apparecchi delle classi E - G hanno consumi superiori rispetto agli standard.

Naturalmente i consumi sono misurati in laboratorio in condizioni ottimali mentre i consumi effettivi dipendono dall'utilizzo quotidiano.

E' quindi necessario osservare alcune regole che permettano di ottimizzare il consumo energetico:

- Scegliere un apparecchio adatto alle necessità familiari: una lavastoviglie troppo grande lavorerà semivuota mentre una troppo piccola comporterà un utilizzo più frequente; in entrambi i casi si avrà un consumo di energia e di acqua superiore a quello ottimale;
- Le moderne lavastoviglie offrono la possibilità di adattare il ciclo di lavaggio alle diverse esigenze: un programma intensivo quando le stoviglie sono effettivamente molto sporche, un programma economico se invece lo sporco da rimuovere è poco e così via;
- Effettuare una regolare manutenzione dell'apparecchio, in particolare combattere il calcare il cui accumulo porta ad un aumento dei consumi ed una peggiore qualità del lavaggio. A questo proposito è necessario aggiungere regolarmente i sali appositi all'addolcitore delle lavastoviglie; la quantità di sale da aggiungere dipende dalla durezza dell'acqua: maggiore la durezza, maggiore il ricambio di sali.

La durezza è espressa in GRADI (°F) e una classificazione delle acque in base alla durezza è la seguente:

- Fino a 15°F: acque dolci
- Da 15°F a 25°F: acque medie
- Oltre 25°F: acque dure

Queste le durezza medie rilevate nel comune di Bologna e in alcuni comuni della provincia:

ANZOLA DELL'EMILIA	29	GRIZZANA MORANDI	32
ARGELATO	29	IMOLA	44
BARICELLA	31	LOIANO	17
BENTIVOGLIO	30	MALALBERGO	30
BOLOGNA	27	MINERBIO	30
BORGO TOSSIGNANO	22	MONGHIDORO	20
BUDRIO	25	MONTE SAN PIETRO	23
CALDERARA DI RENO	30	MONTERENZIO	38
CAMUGNANO	13	MONTEVEGLIO	22
CASALECCHIO DI RENO	22	MONZUNO	20
CASTEL D'AIANO	33	MORDANO	38
CASTEL DEL RIO	34	OZZANO DELL'EMILIA	37
CASTEL DI CASIO	10	PIANORO	24
CASTEL MAGGIORE	33	PIEVE DI CENTO	24
CASTEL SAN PIETRO TERME	39	PORRETTA TERME	12
CASTELLO D'ARGILE	30	SALA BOLOGNESE	31
CASTELLO DI SERRAVALLE	22	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	21
CASTENASO	42	SAN GIORGIO DI PIANO	27
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	14	SAN LAZZARO DI SAVENA	30
CREPELLANO	22	SAN PIETRO IN CASALE	31
CREVALCORE	22	SANT'AGATA BOLOGNESE	22
DOZZA	36	SAVIGNO	33
FONTANELICE	23	VERGATO	30
GALLIERA	30	ZOLA PREDOSA	18

FONTE: Assocasa

CONTENUTO DELLA SCHEDA

1. Marchio del fabbricante
2. Modello
3. "Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)".* Utilizzando una tabella l'informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiara la scala di classi.
4. Eventualmente il contrassegno ecologico della Comunità (fiore) per gli apparecchi che abbiamo ottenuto il riconoscimento ecologico della Comunità ai sensi del Reg. (CEE) n. 880/92
5. Nome del fabbricante, codice o indicazione del ciclo normale*
6. "Consumo di energia... kWh per ciclo di prova normale in acqua fredda"*
7. "Classe di efficacia del lavaggio... su una scala da A (alta) a G (bassa)"*
8. "Classe di efficacia di asciugatura... su una scala da A (alta) a G (bassa)"*
9. Capacità dell'apparecchio in coperti normali*
10. Consumo di acqua per ciclo di lavaggio normale*
11. Durata del programma per un ciclo normale

- 12. Possibilità di inserire le informazioni 5 – 11 relative ad altri cicli
- 13. “Consumo annuo stimato (220 cicli)” relativi ai consumi di acqua e energia*
- 14. Rumorosità durante il ciclo normale, conformemente alla Dir. 86/594/CEE*

* *Informazione che deve comparire, a cura del proponente l'acquisto, nei cataloghi di vendita per posta e nelle altre comunicazioni scritte.*

La scheda può consistere anche in una riproduzione a colori o bianco e nero dell'etichetta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve essere tenuta a disposizione dal fabbricante al fine di verifica dei dati riportati dall'etichetta e dalla scheda.

Deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante
- descrizione generale dell'apparecchio
- principali caratteristiche progettuali con particolare evidenza di quelle che incidono sui consumi
- risultati dei test effettuati in base agli standard tecnici
- eventuali istruzioni per l'uso.

VIGILANZA

Compete al Ministero dello Sviluppo Economico.

SANZIONI

La violazione degli obblighi informativi previsti a carico del fabbricante e del distributore comporta, purché il fatto non costituisca reato, la sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00.

ALTRE PRINCIPALI NORME DI PRODOTTO APPLICABILI ALLE STOVIGLIE



- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1996, n. 209, S.O.)*
- L. 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro

alcuni limiti di tensione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1977, n. 298)*

- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.)*
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.)
- D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235)

ALTRI PRODOTTI PER I QUALI SONO PREVISTI OBBLIGHI INFORMATIVI E/O DI EFFICIENZA ENERGETICA

- Caldaie ad acqua calda*
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.)
- Condizionatori d'aria*
D.M. 2 gennaio 2003 „Attuazione della direttiva 2002/31/CEE del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23)
- Fonti di illuminazione*
D.M. 10 luglio 2001 „Recepimento della direttiva 98/11/CEE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto



riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184)

D.M. 26 marzo 2002 "Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79)

- Forni elettrici*

D.M. 2 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 2002/40/CEE dell'8 maggio 2002 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23)*

- Frigoriferi e congelatori*

D.M. 2 aprile 1998 "Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104)

D.M. 10 novembre 1999 "Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CEE" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269)

- Lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga*

D.M. 7 ottobre 1998 "Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga per uso domestico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248)

- Macchine per ufficio (programma volontario di etichettatura "Energy Star")

Reg. (CE) n. 2422/2001 del 6 novembre 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio" (Pubblicato nella G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 332)

*Opuscoli disponibili presso lo Sportello Sicurezza Prodotto della Camera di Commercio di Bologna e sul sito www.bo.camcom.it